



Oggetto: Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali del personale tecnico amministrativo per l'attuazione dell'art. 22, comma 15, D.Lgs. 75/2017 dell'Università del Salento: Emanazione

IL RETTORE

- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, n. 131 del 30/06/2020 con la quale è stato approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2020-2022 – Piano di Reclutamento del Personale Tecnico e Amministrativo e, per l'effetto, sono stati istituiti alcuni posti da ricoprire con procedure di progressione verticale ai sensi dell'art. 22, comma 15, del D.lgs.n. 75 del 25 maggio 2017;
- TENUTO CONTO che la Ripartizione Risorse Umane ha predisposto una bozza di regolamento che è stata sottoposta all'attenzione della Commissione Mista Statuto e regolamenti di questo Ateneo per il richiesto parere;
- VISTO il Verbale n. 5 in data 21.04.2021 della Commissione Mista Statuto e regolamenti dell'Università del Salento, contenente il parere sulla bozza di Regolamento prodotta dalla Ripartizione Risorse Umane e gli interventi di modifica apportati in tale sede;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 71 del 27.04.2021 con il quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle Progressioni verticali del personale tecnico amministrativo per l'attuazione dell'art. 22, comma 15, del D.lgs. n. 75/2017 dell'Università del Salento con la modifica dell'art. 6 c. 2;
- VISTO l'art. 32 dello Statuto d'Ateneo;

DECRETA

Art. 1 Emanare il Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali del personale tecnico amministrativo per l'attuazione dell'art. 22, comma 15, D.Lgs. 75/2017 dell'Università del Salento (all. 1).

Art. 2 Il Regolamento di cui all'art.1 entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul sito web di Ateneo.

Il presente decreto sarà portato in comunicazione in Consiglio di Amministrazione.

IL RETTORE
(Prof. Fabio Pollice)

Alle Ripartizioni dell'Amministrazione centrale
Ai Dipartimenti
All'Ufficio Comunicazione e URP
All'Ufficio Documentazione e Archivi



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI VERTICALI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 15, D.LGS. 75/2017 DELL'UNIVERSITÀ DEL SALENTO.

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure selettive per la progressione tra le categorie, riservate al personale tecnico amministrativo assunto a tempo indeterminato presso l'Università del Salento, ai sensi dell'art. 22, comma 15, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, in applicazione dell'art. 17, comma 109, della legge del 15 maggio 1997, n. 127, delle disposizioni contenute nel vigente C.C.N.L. del personale del Comparto Istruzione e Ricerca e del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.
2. Le procedure di cui al presente regolamento mirano a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti nonché l'esperienza e le capacità acquisite e necessarie per svolgere le attività della categoria professionale superiore, in relazione alle specifiche esigenze dell'Amministrazione di più ampia funzionalità dei servizi.
3. Le procedure si svolgono con modalità che garantiscano il rispetto dei principi di pari opportunità, di imparzialità, trasparenza, efficacia ed efficienza, nonché di quanto previsto dall'art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della normativa legislativa e contrattuale vigente, dei vincoli di bilancio e del limite del 30% dei punti organico complessivamente previsti nei piani di fabbisogno di personale come nuove assunzioni.

Art. 2

Attivazione delle procedure

1. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale tecnico amministrativo e dei suoi eventuali aggiornamenti annuali, nel rispetto dei punti organico assegnati annualmente dal Consiglio di Amministrazione per il reclutamento del suddetto personale e dei principi e vincoli di cui all'art. 1 co.3, il Rettore, sentito il Direttore Generale e analizzate le esigenze di più efficace funzionalità dei servizi dell'Università, nonché tenuto conto delle professionalità emergenti e della necessità di ulteriori competenze e conoscenze innovative adeguate all'organizzazione, sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta di attivazione delle procedure selettive per la progressione tra le categorie. Il Consiglio di Amministrazione autorizza detto avvio con propria delibera.
2. In esecuzione della suddetta delibera del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale avvia l'iter amministrativo, predisponendo, con il supporto dell'Ufficio competente, apposito bando di selezione pubblica.
3. Il bando è pubblicato all'Albo on-line e sul sito web di Ateneo per 30 gg e indica:
 - a) la categoria e l'area contrattuale, l'ambito organizzativo e il numero dei posti disponibili;
 - b) i requisiti soggettivi, generali e specifici, richiesti per l'ammissione;
 - c) la modalità e il termine di presentazione delle domande;
 - d) le modalità di individuazione e nomina della Commissione esaminatrice;
 - e) la tipologia di prove previste;
 - f) le modalità di valutazione dei titoli e delle prove e i punteggi minimi per il superamento delle prove;
 - g) le modalità di notifica delle comunicazioni ai candidati;
 - h) i motivi di esclusione, che potrà essere effettuata, in ogni fase del procedimento, con disposizione motivata e notificata all'interessato secondo quanto prescritto dal bando;
 - i) le indicazioni sul rispetto della vigente normativa in materia di pari opportunità, nonché le necessarie informazioni in materia di trattamento dei dati personali;
 - j) il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990;
 - k) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Art. 3

Requisiti di partecipazione alle selezioni

1. Le procedure selettive per la progressione tra le categorie, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 75/2017, sono riservate al personale a tempo indeterminato dell'Università del Salento in servizio da almeno 3 anni nella categoria immediatamente inferiore a quella bandita e nella stessa area professionale, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla medesima categoria.

2. I titoli di studio richiesti per l'accesso alle diverse categorie sono i seguenti:

- cat. C: diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

- cat. D: laurea triennale conseguita ai sensi del D.M. n. 509/99 ovvero laurea di primo livello conseguita ai sensi del D.M. n. 270/04, ovvero Diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/99, ovvero lauree specialistiche (LS) e magistrali (LM-LMCU) conseguite rispettivamente ai sensi del D.M. n. 509/99 e del D.M. n. 270/04;

- cat. EP: laurea triennale conseguita ai sensi del D.M. n. 509/99 ovvero laurea di primo livello conseguita ai sensi del D.M. n. 270/04, ovvero Diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/99, ovvero lauree specialistiche (LS) e magistrali (LM-LMCU) conseguite rispettivamente ai sensi del D.M. n. 509/99 e del D.M. n. 270/04; più abilitazione professionale o particolare qualificazione professionale, con riferimento al posto messo a concorso.

3. Sulla base del profilo e della posizione da ricoprire i bandi prevedranno gli specifici requisiti e/o titoli di studio o abilitazione e/o qualificazioni, nonché l'eventuale iscrizione ad ordini professionali per particolari funzioni professionali regolamentate dalla normativa vigente.

4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione.

5. I candidati sono ammessi con riserva. L'Amministrazione può disporre l'esclusione del candidato per difetto dei requisiti prescritti, in ogni fase del procedimento, con disposizione del Direttore Generale motivata e notificata all'interessato secondo quanto prescritto dal bando.

Articolo 4. Commissioni esaminatrici

1. Per ciascuna tipologia di progressione è nominata una apposita Commissione esaminatrice.

Ciascuna Commissione esaminatrice è nominata con Decreto del Direttore Generale ed è composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti secondo criteri di trasparenza e di imparzialità tra esperti di comprovata competenza in relazione al profilo messo a bando, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 35, 35-bis e 53 del D.lgs. 165/2001 in tema di incompatibilità e pari opportunità, più un Segretario.

2. Le funzioni di segretario delle commissioni valutatrici sono svolte da una unità di personale tecnico-amministrativo di categoria non inferiore alla C dell'area amministrativa.

3. Tutti i componenti della Commissione valutatrice non dovranno trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile e dovranno sottoscrivere la dichiarazione prevista dalla Delibera ANAC n. 209 del 1 marzo 2017. Non possono far parte della commissione valutatrice, ai sensi dell'art. 35 comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 165/2001, i componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni od organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, né ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. a) del medesimo decreto, coloro che sono stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, anche con compiti di segreteria.

4. Il provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice è pubblicato sull'Albo on-line e sul sito web di Ateneo.

Art. 5. Modalità di espletamento della selezione

1. La selezione avviene mediante valutazione dei titoli e delle prove di ciascun candidato, sulla base di criteri predefiniti dalla Commissione nel corso della prima riunione, in relazione al profilo messo a bando.

2. La Commissione esaminatrice, decorsi 30 giorni dalla data del decreto direttoriale di nomina, in assenza di ricusazioni, si riunisce in prima seduta.

La Commissione dispone per la valutazione di un totale di 100 punti, così distribuiti:

- valutazione titoli: 30 punti;
- valutazione prove: 70 punti complessivi.

3. Con riferimento ai titoli, saranno valutate la formazione pertinente certificata, i titoli culturali e professionali, l'esperienza professionale pertinente, la valutazione conseguita negli ultimi 3 anni. In sede di colloquio sarà accertato, oltre alla base teorica di conoscenze del candidato, il possesso della capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. Per la categoria EP e per la categoria D, in relazione al ruolo da ricoprire, è verificato, inoltre, il possesso di capacità gestionali e organizzative.

4. È onere del candidato produrre una autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dei titoli che intende presentare ai fini della valutazione di merito ed un elenco degli stessi.

5. Le prove consistono in una prova scritta a contenuto teorico-pratico e in una prova orale, a ciascuna delle quali è attribuito un punteggio massimo di 35 punti.

6. La data, l'ora e il luogo di svolgimento delle prove potranno essere previsti direttamente dal bando ovvero pubblicati sul sito web di Ateneo, con preavviso di almeno 20 giorni. Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge per tutti i partecipanti.

7. Le prove d'esame si intenderanno superate quando sia stato raggiunto per ognuna di esse il punteggio minimo di 24/35.

8. Il punteggio complessivo è determinato sommando il voto dei titoli e quello delle due prove.

9. Al termine della procedura selettiva la commissione stila una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo. I vincitori saranno individuati in relazione al numero dei posti disponibili, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo finale.

Art. 6

Approvazione degli atti e assunzione dei vincitori

1. Accertata la regolarità dei lavori svolti dalla Commissione, da parte del Responsabile del Procedimento, la graduatoria contenente l'elenco dei vincitori in relazione al numero dei posti disponibili, è approvata con Decreto del Direttore Generale.

2. In caso di parità di merito è preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella posta a selezione. In caso di ulteriore parità, è preferito il candidato con minore età anagrafica.

3. Il provvedimento è pubblicato sull'Albo on-line e sul sito web di Ateneo. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

4. La graduatoria ha durata di due anni e può essere utilizzata solo in caso di mancata presa di servizio, cessazione o trasferimento ad altro ente dei vincitori della selezione.

5. Il personale inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito delle presenti procedure selettive non è sottoposto al periodo di prova.

Articolo 7

Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti.

Articolo 8

Entrata in vigore e durata

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web di Ateneo.

2. Le procedure selettive di cui al presente Regolamento trovano applicazione con riferimento al triennio 2020-2022, secondo quanto previsto dall'art. 22 del d.lgs. 75/2017 e successive modifiche e integrazioni.